

07 NOV. 2018

N. 21467 / 2.6

Proposta di legge

PM 318

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 nell'intero territorio regionale.

INDICE

Art. 1 – Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza

Art.2 – Norma finanziaria

Art.3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visti l'articolo 3 , comma 2 e l'articolo 4, comma 1 lettera c) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)

Considerato quanto segue:

1. Il territorio regionale è stato colpito nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018 da una serie di intensi fenomeni meteorologici che si sono concretizzati in forti piogge e temporali che hanno determinato ingenti danni di natura alluvionale a strutture pubbliche e private, con dissesti diffusi, cadute di piante su edifici e viabilità, allagamenti di strutture pubbliche e private, interruzioni di energia elettrica;

2. In particolare, i fenomeni di forte vento e mareggiate che si sono verificati sulle isole dell'Arcipelago e sulle coste - sia nella parte meridionale che in quella settentrionale – hanno causato ingenti danni alle infrastrutture portuali e a tutta la linea di costa nonché ,

nelle zone interne a causa del vento, ad edifici privati e pubblici, in particolare ad uso scolastico;

3. Tali fenomeni meteorologici hanno determinato in misura diversa ed in zone differenti della Regione allagamenti ed esondazioni del reticolo idraulico minore, gravi disagi alla popolazione e numerose evacuazioni dei nuclei familiari, danni diffusi al patrimonio privato e alle attività commerciali, interruzione di viabilità e di servizi pubblici;

4. In conseguenza degli eventi sopracitati il Presidente della Giunta regionale con decreto 30 ottobre 2018, n. 174, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003;

5. È conseguentemente necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per potenziare gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza del territorio interessato nonché gli interventi di ripristino e recupero della costa e le opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia;

6. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni.

Approva la presente legge

Art. 1

Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito l'intero territorio regionale dal 28 al 30 ottobre 2018, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 di cui :

a) euro 4.500.000,00 per la progettazione e la realizzazione:

1) di interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma urgenza, nonché di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

2) interventi di ripristino e recupero della costa nonché opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia;

b) euro 500.000,00 per gli interventi relativi alla gestione dell'attività di soccorso.

2. La Giunta regionale, tenuto conto dell'individuazione dei territori colpiti dall'evento, con successivi atti, individua gli interventi di cui al comma 1 e le disposizioni per l'attuazione degli stessi in coerenza con i successivi commi 3 e 4.

3. Il Presidente, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 27 della L.R. 67/2003, può adottare ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonché, nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a quella concorrente.

4. Fatti salvi i poteri generali di deroga di cui all'art. 27 della L.R. 67/2003 l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) è rilasciata in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2 della l.r. 80/2015.

5. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del D. lgs. 1/2018, troveranno applicazione le disposizioni statali e risorse di cui alla presente legge potranno essere trasferite sulla contabilità speciale che verrà aperta nel caso di nomina di Commissario Delegato da parte del Dipartimento di Protezione Civile.

Art.2 Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte per euro 4.500.000,00 con le risorse stanziare sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", titolo 2 "spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 e per euro 500.000,00 con le risorse stanziare sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2018.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2018

In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", titolo 1 "Spese correnti", per euro 5.000.000,00;

In aumento

Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", titolo 2 "spese in conto capitale", per euro 4.500.000,00.

Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", titolo 1 "spese correnti", per euro 500.000,00.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Fuoco Reus

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 nell'intero territorio regionale.

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)

Oneri previsti

- complessivi Euro 5.000.000,00
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione 11/Programma 02	5.000.000,00			5.000.000,00
Totale	5.000.000,00			5.000.000,00

- spesa annua a regime: nessuna
- oneri di gestione: nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:**Analisi qualitativa**

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

La proposta di legge in esame

La proposta di legge in esame prevede un intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza causato dagli eventi calamitosi verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018.

L'articolo 1 prevede un intervento finanziario straordinario per fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi in questione, autorizzando la spesa di euro 4.500.000,00 per la realizzazione di interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma urgenza, dei territori interessati.

In particolare, gli interventi suddetti sono rivolti per potenziare gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza del territorio interessato nonché agli interventi di ripristino e recupero della costa, opere di ripristino degli arenili e riprofilatura della spiaggia.

E' altresì autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per gli interventi relativi alla attività di soccorso.

Viene dato mandato alla Giunta regionale di individuare con atti successivi gli interventi pubblici straordinari e le disposizioni per la loro attuazione.

Viene inoltre richiamato il potere di deroga, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 27 della L.R. 67/2003, al fine di adottare ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonché, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a quella concorrente.

L'articolo prevede inoltre che nel caso intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del D. lgs. 1/2018, troveranno applicazione le disposizioni statali e risorse di cui alla presente legge potranno essere trasferite sulla contabilità speciale che verrà aperta nel caso di nomina di Commissario Delegato da parte del Dipartimento di Protezione Civile.

L'articolo 2 esplicita la copertura finanziaria del citato importo di euro 5.000.000,00 che risulta garantita dalle risorse stanziare nell'ambito del Fondo di riserva di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", a valere sul Titolo 1 "Spese correnti per euro 5.000.000,00.

Il comma 2 della norma finanziaria prevede espressa autorizzazione allo storno delle somme coinvolte sulla pertinente Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", rispettivamente sul Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 4.500.000,00 e sul Titolo 1 "Spese correnti" per euro 500.000,00.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Anno 2018, Missione n. 20 Programma n.1 _____

1.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Missione n. _____ Programma n. _____

.....

1.2 variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione n. _____ Programma n. _____

.....

1.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (1°annualità) vigente:

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

Missione n. _____, Programma n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.2 utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per le spese impreviste
 Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.2 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

2.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata
 Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
 Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
 Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente:

Anno
 Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____
 Missione n. _____, Programma n. _____

Anno.....
 Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____
 Missione n. _____, Programma n. _____

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore _____

Allegato C

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 nell'intero territorio regionale

Art. 1 - Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza

La proposta di legge in esame prevede un intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza causato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 nell'intero territorio regionale.

L'articolo autorizza la spesa di 5 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma urgenza, nonché di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, interventi di ripristino e recupero della costa nonché opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia e per gli interventi relativi alla gestione dell'attività di soccorso.

Gli interventi di cui sopra saranno individuati con successivi atti regionali.

Il Presidente, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 27 della L.R. 67/2003, può adottare ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonché, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a quella concorrente.

L'articolo prevede inoltre che nel caso intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del D. lgs. 1/2018, troveranno applicazione le disposizioni statali e risorse di cui alla presente legge potranno essere trasferite sulla contabilità speciale che verrà aperta nel caso di nomina di Commissario Delegato da parte del Dipartimento di Protezione Civile.

Art.2 – Norma finanziaria

L'articolo esplicita la copertura finanziaria del citato importo di euro 5 milioni, prevedendo che agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte per euro 4.500.000,00 con le risorse stanziare sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", titolo 2 "spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 e per euro 500.000,00 con le risorse stanziare sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2018.

Il comma 2 della norma finanziaria prevede espressa autorizzazione alla variazione al bilancio di previsione 2018 con storno delle somme coinvolte sulla pertinente Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", rispettivamente sul Titolo 2 "Spese in conto capitale" e sul Titolo 1 "Spese correnti".

Art.3 - Entrata in vigore

L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge il successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.